

Le rimanenze sono le giacenze di magazzino a fine esercizio di materie prime, sussidiarie e di consumo, nonché di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati:

- conservate presso gli stabilimenti e i magazzini della società (eccezion fatta per quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione, deposito, ecc.);
- conservate presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc., ma di proprietà della società;
- ancora in viaggio e non ancora pervenute quando, secondo le modalità dell'acquisto, la società ha già acquisito il titolo di proprietà.

Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (articolo 2426, numero 9 del codice civile).

Questo principio deve ritenersi applicabile a tutte le rimanenze di magazzino: dalle materie prime ai prodotti finiti.

Per quanto concerne il costo di acquisto, è utile richiamare un'importante distinzione:

- per le merci e le materie prime, sussidiarie e di consumo è necessario far riferimento al costo di acquisto, ovvero al prezzo effettivo d'acquisto, al quale devono essere sommati gli oneri accessori (costi di trasporto, dogana, altri costi).

I resi, gli sconti (tranne gli sconti cassa, che rappresentano dei proventi finanziari), gli abbuoni e premi devono essere portanti in diminuzione dei costi;

- per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione è necessario far riferimento al costo di produzione, ovvero il costo di acquisto, al quale vanno sommati i costi industriali di produzione.

I costi industriali di produzione non sono rappresentati soltanto dai costi diretti (si pensi, ad esempio, al costo materiali utilizzati, costo della mano d'opera diretta, imballaggi, ecc.), ma anche dai costi indiretti.

Rientrano nel novero dei costi indiretti la mano d'opera indiretta e costi della direzione tecnica dello stabilimento, gli ammortamenti dei cespiti destinati alla produzione, le manutenzioni e riparazioni, i materiali di consumo, nonché gli altri costi effettivamente sostenuti per la lavorazione di prodotti. Non vi rientrano, invece, i costi di natura eccezionale o anomali. Si pensi, a tal proposito, ai costi che l'azienda potrebbe sostenere per una riparazione eccezionale degli impianti a seguito di un incendio.

Il principio contabile OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n.13 espressamente chiarisce che i costi generali (o indiretti) fissi devono essere imputati in base al normale livello di produzione: considerare il valore reale della produzione potrebbe infatti portare all'errata determinazione del costo effettivamente sostenuto.

In virtù di quanto appena chiarito è facile comprendere che la valutazione delle rimanenze comporta un esame dei costi sostenuti che, nella pratica, è difficile da attuare.

È pertanto ammessa l'assunzione di ipotesi che consentano di "standardizzare" il flusso delle rimanenze.

Per ognuna delle ipotesi che sono poste alla base della descrizione del flusso delle giacenze possiamo individuare un metodo di determinazione del costo (dal LIFO (Last in First Out) non accettato dai principi contabili internazionali, al FIFO (First in First out), senza dimenticare il costo medio ponderato).

Per quanto concerne il valore di realizzazione, è rilevante:

- il valore netto di realizzazione per merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione;
- il costo di sostituzione per materie prime e sussidiarie.

In considerazione del fatto che il magazzino deve essere valutato al minore tra costo e valore di mercato, il redattore del bilancio potrebbe essere indotto a compensare eventuali perdite (voci il cui costo eccede il valore di mercato), con gli utili sperati ma non realizzati (voci il cui il valore di mercato eccede il costo).

Questo comportamento deve ritenersi inammissibile, in virtù di quanto stabilito dell'articolo 2423-bis codice civile, secondo il quale “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”.